



## **Senato della Repubblica**


### **XII Commissione – Igiene e Sanità**

#### **Audizione su AG 157**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

**26 febbraio 2020**

**Rappresentazione schematica dell'impatto negativo dell'attuale versione dell'AG 157**



**Premessa**

Il Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) è il professionista sanitario formato e abilitato alla conduzione ottimizzata di indagini radiologiche e, più in generale, di diagnostica per immagini (radiografie, tomografie computerizzate, risonanze magnetiche, scintigrafie, ecografie, supporto radiologico alle attività di radiologia e cardiologia interventistica, supporto radiologico alle attività di sala operatoria, etc...) e radiotrattamenti (legge 25/83; DM 746/94).

Nella sostanza, **il TSRM è il professionista sanitario preposto all'espletamento degli aspetti pratici connessi alle procedure medico-radiologiche** (legge 25/83; legge 251/2000, art. 3, comma

1). Infatti



Documento di posizionamento FNO TSRM PSTRP sull'Atto Governo 157  
Schema di DLgs di recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom

- **con la definizione n. 64 la Direttiva europea chiarisce cosa si intende per "aspetti pratici":**

Definizione 64 della Direttiva

*64) "aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche": le operazioni materiali connesse a un'esposizione medica e qualsiasi altro aspetto correlato, compresi la manipolazione e l'impiego di attrezzature medico-radiologiche, la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione delle attrezzature, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci, nonché l'elaborazione di immagini;*

- **con il considerando n. 29 la Direttiva chiarisce che gli aspetti pratici sono competenza dei  
Tecnici sanitari di radiologia medica**

Considerando 29 della Direttiva

*(29) Un livello elevato di competenza e una chiara definizione delle responsabilità e dei compiti di tutti i professionisti coinvolti nell'esposizione medica sono fondamentali per assicurare un'adeguata protezione dei pazienti sottoposti a procedure di radiodiagnostica e radioterapia medica. Ciò si applica ai medici, agli odontoiatri ed altri operatori sanitari autorizzati ad assumere la responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali, ai fisici medici ed altri operatori che si occupano degli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche, quali i tecnici in radiologia interventistica e i tecnici in medicina radiodiagnostica, medicina nucleare e radioterapia;*

**Su questi aspetti anche la normativa italiana di riferimento appare inequivocabile nel confermare che i citati aspetti pratici sono di competenza dei TSRM:**

- Legge 25/83
- DM 746/94
- Legge 42/99
- Legge 251/2000



## Documento di posizionamento FNO TSRM PSTRP sull'Atto Governo 157 Schema di DLgs di recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom

Con queste premesse, si osserva che l'impianto normativo dello schema di Decreto Legislativo di recepimento non solo non mira (e non è in grado) di approntare un sistema sanitario moderno basato su competenze, sostenibilità, telemedicina e percorsi formativi realistici, ma addirittura contiene i seguenti 3 passaggi, tutti contenuti nell'Art. 159, che risultano del tutto irricevibili:

### 1. Art. 159, comma 3

#### Schema di DLgs

3. Gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte di essa ***sono definiti nell'ambito delle procedure disciplinate dalle linee guida di cui all'art. 6, comma 1***, in capo al medico specialista o al tecnico sanitario di radiologia medica, oppure all'infermiere o dall'infermiere pediatrico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze professionali.

#### Modifica proposta da Federazione nazionale TSRM e PTSRP

3. Gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte di essa sono espletati dal tecnico sanitario di radiologia medica.

#### Motivazione

**Come indicato dalla stessa Direttiva e per la stessa legislazione italiana, gli "aspetti pratici" sono competenza dei Tecnici sanitari di radiologia medica, motivo per cui questi vengono formati in sede universitaria ed abilitati con esame di Stato.**

Il campo di esercizio professionale di qualsiasi professione è determinato (ex lege 42/99) da:

- Profilo professionale (nel caso del TSRM: DM 746/94);
- Codice deontologico;
- Formazione di base e post base.



## 2. Art. 159, comma 12

### Schema di DLgs

12. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'esercizio professionale delle attività proprie del tecnico sanitario di radiologica medica è consentito ai laureati in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, o in possesso di titolo di studio equipollente ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 16 agosto 2000, iscritti all'albo del pertinente Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

### Modifica proposta da Federazione nazionale TSRM e PTSRP

~~12. Fermo restando quanto previsto al comma 3,~~ L'esercizio professionale delle attività proprie del tecnico sanitario di radiologica medica è consentito ai laureati in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, o in possesso di titolo di studio equipollente ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 16 agosto 2000, iscritti all'albo del pertinente Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

### Motivazione

Togliere: "Fermo restando quanto previsto al comma 3,".

Il campo di esercizio professionale di ogni professione sanitaria è determinato (ex lege 42/99) da:

- Profilo professionale (nel caso del TSRM: DM 746/94);
- Codice deontologico;
- Formazione di base e post base.

**Non può, quindi, essere modificato o limitato da linee guida nazionali come previsto al comma 3 dell'art. 159.**



## Documento di posizionamento FNO TSRM PSTRP sull'Atto Governo 157 Schema di DLgs di recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom

**NB: delle 4 professioni sanitarie citate al comma 3, solo per il TSRM si prevede che l'esercizio della professione previsto dalla normativa statale venga limitato dalle predette linee guida.**

### 3. Art. 159, comma 14

#### Schema di DLgs

14. Il responsabile dell'impianto radiologico assicura che la partecipazione agli aspetti pratici dei professionisti sanitari interessati avvenga gradualmente secondo il livello di formazione e le cognizioni acquisite.

#### Modifica proposta da Federazione nazionale TSRM e PTSRP

~~14. Il responsabile dell'impianto radiologico assicura che la partecipazione agli aspetti pratici dei professionisti sanitari interessati avvenga gradualmente secondo il livello di formazione e le cognizioni acquisite.~~

#### Motivazione

Si chiede lo stralcio dell'intero comma in quanto contiene principi *contra legem* e profili di incostituzionalità.

Si sta asserendo che un soggetto "Il responsabile dell'impianto radiologico" assicura (definisce) la partecipazione agli aspetti pratici. Si ricorda che "gli aspetti pratici" sono di competenza del Tecnico sanitario di radiologia medica, formato e abilitato dallo Stato italiano proprio per la loro conduzione ottimizzata. **Gli aspetti pratici sono, ex lege, riconosciuti al TSRM.**

Stante la normativa vigente, sia formativa che professionale, chi non appartiene a una determinata professione non può, perché non ne è in grado, valutare il "livello di formazione e le cognizioni acquisite" di coloro che ne fanno parte. Che tale ipotesi si configuri come assurdo logico oltre che *contra legem* trova conferma in un recente atto normativo sulla responsabilità professionale (legge 24/2017, cosiddetta legge Gelli-Bianco), all'interno del quale, a favore della tenuta logica e

normativa del contesto e, soprattutto, del buon esito del procedimento, si stabilisce che le perizie a supporto dell'opera del Magistrato giudicante devono essere effettuate da soggetti che abbiano specifica e pratica conoscenza della materia, pertanto che appartengono alla stessa professione del soggetto sotto giudizio.

**QUADRO SINOTTICO RIASSUNTIVO DELLE MODIFICHE**

Testo della bozza ministeriale	Testo proposta della Federazione nazionale TSRM e PTRP	Da eliminare	Motivazioni
<p><b>Art. 159, comma 3</b></p> <p>3. Gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte di essa sono definiti nell'ambito delle procedure disciplinate dalle linee guida di cui all'art. 6, comma 1, in capo al medico specialista o al tecnico sanitario di radiologia medica, oppure all'infermiere o dall'infermiere pediatrico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze professionali.</p>	<p><b>Art. 159, comma 3</b></p> <p>3. Gli aspetti pratici per l'esecuzione della procedura o di parte di essa sono espletati dal tecnico sanitario di radiologia medica.</p>	<p><b>Sono definiti nell'ambito delle procedure disciplinate dalle linee guida di cui all'art. 6, comma 1, in capo al medico specialista o al tecnico sanitario di radiologia medica, oppure all'infermiere o dall'infermiere pediatrico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze professionali.</b></p>	<p>Il considerando 29 della Direttiva europea specifica chiaramente come gli "altri operatori che si occupano degli aspetti pratici" siano i tecnici di radiologia interventistica, radiodiagnostica, medicina nucleare e radioterapia.</p> <p>La legislazione italiana sottolinea chiaramente come gli "aspetti pratici" siano di competenza dei tecnici sanitari di radiologia medica, motivo per cui vengono formati in sede universitaria ed abilitati con esame di stato.</p>
<p><b>Art. 159, comma 12</b></p> <p>12. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'esercizio professionale delle attività proprie del tecnico sanitario di radiologica medica è</p>	<p><b>Art. 159, comma 12</b></p> <p>12. <del>Fermo restando quanto previsto al comma 3,</del> l'esercizio professionale delle attività proprie del tecnico sanitario di radiologica medica è</p>	<p><b>"Fermo restando quanto previsto al comma 3".</b></p>	<p>Il campo di esercizio professionale di qualsiasi professione è determinato (ex lege 42/99) da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilo professionale</li> </ul>

<p>consentito ai laureati in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, o in possesso di titolo di studio equipollente ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 16 agosto 2000, iscritti all'albo del pertinente Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.</p>	<p>consentito ai laureati in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, o in possesso di titolo di studio equipollente ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 16 agosto 2000, iscritti all'albo del pertinente Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.</p>		<p>(nel caso del TSRM: DM 746/94);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Codice deontologico</li> <li>• Formazione di base e post base.</li> </ul> <p>Non può, quindi, essere modificato o limitato da linee guida nazionali come previsto al comma 3.</p> <p>Il "Fermo restando quanto previsto al comma 3" sarebbe ammissibile solo se valesse per tutti i professionisti menzionati nella Direttiva e nell'atto di recepimento: medico specialista, fisico medico, infermiere, infermiere pediatrico e TSRM). La frase non può essere riferita a uno solo di essi.</p>
<p><b>Art. 4, comma 14</b></p> <p>14. Il responsabile dell'impianto radiologico assicura che la partecipazione agli aspetti pratici dei professionisti sanitari interessati avvenga gradualmente secondo il livello di formazione e le cognizioni acquisite.</p>	<p><b>Art. 4, comma 14</b></p> <p><del>14. Il responsabile dell'impianto radiologico assicura che la partecipazione agli aspetti pratici dei professionisti sanitari interessati avvenga gradualmente secondo il livello di formazione e le cognizioni acquisite.</del></p>	<p><b>Comma da stralciare.</b></p>	<p>Si sta asserendo che un soggetto "Il responsabile dell'impianto radiologico" assicura (definisce) la partecipazione agli aspetti pratici.</p> <p>Si ricorda che "gli aspetti pratici" fanno parte delle competenze del tecnico sanitario di radiologia medica in quanto questi è il soggetto che lo Stato Italiano forma ed abilita.</p> <p>Gli aspetti pratici sono riconosciuti al TSRM per legge.</p>

Documento di posizionamento FNO TSRM PSTRP sull'Atto Governo 157 Schema di DLgs di recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom			
<p><b>Allegato XXVI</b></p> <p>4. Responsabilità</p> <p>Il responsabile dell'impianto radiologico è tenuto ad informare lo specialista in fisica medica di ogni modifica all'apparecchiatura radiologica, al recettore di immagine e alla modalità di esecuzione dell'esame che possa avere influenza sulla dose al paziente, a provvedere affinché siano verificati i livelli diagnostici di riferimento nonché e a conservare la registrazione del risultato della verifica. La valutazione della tecnica radiologica adottata deve essere effettuata congiuntamente da un medico specialista in radiodiagnostica e da un tecnico sanitario di radiologia medica. La valutazione della qualità diagnostica dell'immagine radiologica deve essere effettuata da un medico specialista in radiodiagnostica. La valutazione dosimetrica o dell'attività somministrata deve essere effettuata dallo specialista in fisica medica, fatti salvi i casi di cui all'articolo 163, comma 11</p>	<p><b>Allegato XXVI</b></p> <p>4. Responsabilità</p> <p>Il responsabile dell'impianto radiologico è tenuto ad informare lo specialista in fisica medica di ogni modifica all'apparecchiatura radiologica, al recettore di immagine e alla modalità di esecuzione dell'esame che possa avere influenza sulla dose al paziente, a provvedere affinché siano verificati i livelli diagnostici di riferimento nonché e a conservare la registrazione del risultato della verifica. La valutazione della tecnica radiologica adottata deve essere effettuata <del>congiuntamente da un medico specialista in radiodiagnostica</del> e da un tecnico sanitario di radiologia medica. La valutazione della qualità diagnostica dell'immagine radiologica deve essere effettuata da un medico specialista in radiodiagnostica. La valutazione dosimetrica o dell'attività somministrata deve essere effettuata dallo specialista in fisica medica, fatti salvi i casi di cui all'articolo 163, comma 11</p>	<p><b>"congiuntamente da un medico specialista in radiodiagnostica e"</b></p>	<p>La valutazione tecnica radiologica fa parte delle attività tipiche e riservate del laureato in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia</p>